

formale, ma effettiva ed efficace ingerenza nell'amministrazione della (costituenda) Società: cioè dell'I.N.F. - Le stesse decisioni suggerivano inoltre di introdurre per l'I.N.F. "mediante norma statutaria (l'art. 19) l'obbligo della Società (I.N.F.) di tenere periodicamente informato l'I.N.A. delle operazioni da esso compiute."

L'art. 19 dello Statuto I.N.F. disponeva in vero quanto segue: "il regolamento dell'Istituto fisserà le norme per le relazioni periodiche che dovranno essere fatte ai mandanti ed ai partecipanti sulle operazioni compiute nel loro particolare interesse".

Questo "regolamento" destinato a stabilire le norme, cioè le modalità concrete delle relazioni periodiche, non mi risulta però che sia stato fatto. Fu invece proceduto, alla stregua di quelle decisioni, a realizzare la prospettata "ingerenza del Consiglio I.N.A. nell'amministrazione della Società Fiduciaria I.N.F." mediante la nomina a Consiglieri dell'I.N.F. di cinque Consiglieri dell'I.N.A. (cinque su cinque).

Così, quella ingerenza che si era voluta